

Prot. n. 2021/84405

Servizio di manutenzione degli impianti elevatori presso gli Uffici della Sicilia dell’Agenzia delle Entrate - Determina di proroga tecnica al 31 marzo 2022

LA DIRETTRICE REGIONALE

Premesso che:

- In data 31 ottobre 2021, scadrà la proroga relativa al contratto protocollo n. 3615 del 17 gennaio 2020 stipulato con la Società KONE S.p.A. per il servizio di manutenzione degli impianti elevatori presso gli Uffici della Sicilia dell’Agenzia delle Entrate;
- la competente Direzione Centrale sta espletando una procedura di gara per l’affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti, tra cui quelli oggetto del contratto in scadenza, per tutti gli uffici dell’Agenzia, ormai giunta alla fase di aggiudicazione, che si concluderà con la stipula del relativo contratto, presumibilmente, entro la fine dell’anno;
- nelle more della conclusione di tale procedura di gara e della presa in carico degli impianti da parte del nuovo fornitore, è necessario garantire la continuità del servizio in argomento;
- è attiva la convenzione Consip “Facility Management 4” per il servizio in oggetto; tuttavia, con nota acquisita al protocollo regionale n. 39947 del 23 giugno 2020, la Direzione Centrale Amministrazione pianificazione e logistica ha comunicato che, con provvedimento prot. n. 7187 del 12 giugno 2020, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha autorizzato la prosecuzione delle gare centralizzate sino a questo momento bandite in nome proprio ed in nome e per conto di Agenzia delle Entrate-Riscossione, in deroga all’obbligo di adesione alle Convenzioni Consip FM4 di cui alla L. 208/2015, nonché l’avvio di procedure di gara “ponte” per soddisfare i fabbisogni dell’Agenzia delle Entrate fino alla sottoscrizione definitiva dei contratti con gli operatori economici aggiudicatari delle gare centralizzate e/o la proroga dei contratti in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure in corso;
- essendo ormai prossima la conclusione della gara centralizzata, non è conveniente avviare un’autonoma procedura di scelta del contraente in considerazione dei tempi necessari alla conclusione della stessa, di almeno sei mesi;

- il massimale originario del contratto, ammontante ad € 81.139,27, che costituisce anche l'importo di aggiudicazione, è completamente esaurito;
- l'art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede che *“la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente”*;
- l'opzione di proroga è prevista nelle condizioni di contratto protocollo n. 38137 del 24 maggio 2019, che fanno parte dei documenti di gara;
- la proroga di cui al citato art.106, comma 11, cosiddetta tecnica, prescinde dalla capienza del massimale contrattuale e dall'acquisizione di un nuovo CIG per le somme eccedenti l'importo di aggiudicazione, ed è limitata al tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo contraente; ciò si desume dalla FAQ n. A34 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sugli *“Obblighi informativi verso l'Autorità di cui all'articolo 213, comma 9 DEL D.LGS. n. 50/16 e s.m.i.”* che prevede che *“la comunicazione delle modifiche contrattuali, nel rispetto delle condizioni e delle soglie di cui all'art. 106 del Codice, deve avvenire utilizzando la scheda specifica presente nella procedura informatizzata di rilevazione dei dati (SIMOG o sistema della sezione regionale dell'Osservatorio). Pertanto, non deve essere acquisito un nuovo CIG in quanto le comunicazioni proseguiranno con riferimento al CIG acquisito per l'appalto iniziale, fino alla conclusione dello stesso e al relativo Collaudo o alla certificazione di Regolare esecuzione. Le schede così comunicate metteranno in luce tramite il conto finale della scheda di “collaudo/regolare esecuzione” la parte maggiorata rispetto all'importo di aggiudicazione. Di conseguenza, non vi sono ulteriori oneri contributivi rispetto a quelli già sostenuti in fase di bando e offerta. Anche ai fini della tracciabilità, quindi, resta valido il CIG originario*;
- anche la FAQ n. A31 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sulla *“Tracciabilità dei flussi finanziari”* precisa, che *“non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG nei casi di proroga del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, concessa per garantire la prosecuzione delle prestazioni nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario”*;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

la proroga tecnica fino al 31 marzo 2022 del contratto protocollo n. 3615 del 17 gennaio 2020 (già oggetto di proroga fino al 31 ottobre 2021), con facoltà, per l'Agenzia, di recesso unilaterale dal contratto prorogato, con preavviso minimo di 15 (quindici) giorni, nel caso di conclusione dell'apposita gara centralizzata prima dell'anzidetta data.

L'importo stimato per tale proroga ammonta complessivamente ad € 16.771,47.

Palermo, 27 ottobre 2021

Margherita Maria Calabrò
*Firmato digitalmente**

**L'originale è archiviato presso l'Ufficio emittente*